



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari



# Lumpy Skin Disease: Il quadro normativo di riferimento europeo e nazionale

**11 dicembre 2018**

Salone delle Conferenze

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Via Salute, 2 - Portici

**Olivia Bessi - Ministero della Salute**

<https://www.vetinfo.it>

Sistema Informativo Malattie Animali



SIMAN



Piano di emergenza nazionale e manuali operativi

- piano di emergenza nazionale
- manuali operativi:
  - **Malattie animali terrestri**
  - Afta epizootica (allegato)
  - Pesti suine classica e africana (allegato)
  - Febbre catarrale degli ovini/Bluetongue
  - Peste equina
  - Influenza aviaria (allegato)
  - Malattia di Newcastle (allegato)
  - **Animali acquatici**
  - Pesci (allegato)
  - Crostacei (allegato)
  - Molluschi (allegato)

# Misure di controllo straordinarie per la Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease)

## Riferimenti normativi:

- **D.Lvo 30 gennaio 1993, n. 28**, “Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE - controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di o.a. applicabili negli scambi intracomunitari;
- **Dir. 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992** - misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali e specifiche per MVS, **recepita nell’ordinamento nazionale con il DPR 362 del 17 maggio 1996**;
- **Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016 , modificata da Decisione 2017/1178 ,** misure di protezione contro la **dermatite nodulare contagiosa** in alcuni SM - stabilisce le condizioni per la movimentazione di animali vivi e alcuni loro prodotti da aree elencate in All. I parte I (zone indenni con vaccinazione) e in parte II (zone infette); **ultimo aggiornamento Dec. di esecuzione (UE) 2018/744 della Commissione del 16 maggio 2018**
- **Dec. di esecuzione (UE) n. 2016/2009 15 novembre 2016** che approva i **programmi di vaccinazione** contro la dermatite nodulare contagiosa degli SM;
- **Dispositivo di applicazione della Decisione** prot. DGSAF n. **27370 del 30 novembre 2016**.
- **Nota DGSAF prot. 19287 del 10 agosto 2016**.

Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016 e  
s.m.i

# Vaccinazione





# Vaccinazione



- 3) «zona infetta»: la parte del territorio di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, della presente decisione comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE, e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione;
- 4) «zona immune grazie a vaccinazione»: la parte del territorio di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, della presente decisione comprendente le aree al di fuori della zona infetta da dermatite nodulare contagiosa, in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione.



**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016 e**  
**s.m.i (Dec . 2017/1178)**

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PARTE I


“Zone immuni grazie a vaccinazione”

1. *Croazia*

Tutto il territorio della Croazia.

2. *Bulgaria* Alcune province e comuni

3. *Grecia* Alcune regioni



**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016 e**  
**s.m.i (Dec . 2017/1178)**

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PARTE II

“Zone infette”

1. *Grecia*    Alcune regioni

2. *Bulgaria*

L'intero territorio della Bulgaria, escluse le zone di cui alla parte I.»

**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016 –  
articolo 3**

**Divieti di spedizione da zone delle PARTI I e II dell'Allegato I:**

- animali vivi (bovini/ruminanti selvatici in cattività), sperma, uova, embrioni;
- colostro, latte e derivati per alimentazione animale;
- SOA non trasformati;
- cuoi e pelli non trattati.





**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016**  
**articolo 4 comma 1 lett.a)**

**Deroghe** al divieto di spedizione di bovini/ruminanti selvatici in cattività

**DA zone parte I**

**→ VERSO zone in parti I e II dello stesso/altro SM o paese terzo**

- **vaccinati** da almeno 28 gg prima della spedizione / permanenza in azienda di origine per 28 gg / nell'azienda di origine vaccinazione di tutti i capi da almeno 28 gg (anche immunità materna)
- **controllo clinico** giorno della partenza su TUTTI
- programma di vaccinazione approvato
- procedura di **incanalamento** sotto controllo ufficiale (art. 12) [*in pratica è una procedura che corrisponde a quello che noi chiamiamo "vincolo sanitario a destino con camion piombato"*]



**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016**  
**articolo 4 comma 1 lett. b)**

**Deroghe** al divieto di spedizione di bovini/ruminanti selvatici in cattività

**DA zone parte I**

**→ VERSO zone dello stesso/altro SM o paese terzo:**

- **vaccinati** da almeno 3 mesi / nell'azienda di origine vaccinazione di tutti i capi da almeno 28 gg (anche immunità materna)
- **controllo clinico** giorno della partenza su TUTTI
- **permanenza** dalla nascita o almeno da 28gg in azienda senza casi di LSD nel raggio di 20km e nei 3 mesi precedenti / nel caso di focolai precedenti i 3 mesi → abbattimento e distruzione di tutti i capi sensibili delle az. infette e campagna di vaccinazione di tutti gli animali nelle zone parte I da almeno 3 mesi
- procedura di **incanalamento** sotto controllo ufficiale



**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016**  
**articolo 4 comma 1 lett. c)**

**Deroghe** al divieto di spedizione di bovini/ruminanti selvatici in cattività

DA zone **parte I**

→ **VERSO** una zona di uno SM o paese terzo:

- **garanzie** in base a valutazione del rischio richieste dallo SM di origine ed **autorizzate** da quello di **destinazione e di transito**
- **vaccinati** da almeno 28 gg, e ancora nel periodo di immunità e vaccinazione nell'az. di origine da almeno 28 gg (anche immunità materna)
- **controllo clinico** giorno della partenza su TUTTI
- **permanenza** dalla nascita o almeno da 28gg in azienda senza casi di LSD nel raggio di 20km e nei 3 mesi precedenti, e nel caso di focolai precedenti → abbattimento e distruzione di tutti i capi sensibili delle az. infette
- procedura di **incanalamento** sotto controllo ufficiale



**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016**  
**articolo 5**

**Deroghe** al divieto di spedizione di bovini/ruminanti selvatici in cattività  
dalle zone **parte II**

→ **VERSO** uno SM o paese terzo:

- **garanzie** in base a valutazione del rischio richieste dallo SM di origine ed **autorizzate** da quello di **destinazione e di transito**
- **vaccinati** da almeno 28gg, e ancora nel periodo di immunità e vaccinazione nell'az. di origine da almeno 28gg (anche immunità materna)
- **controllo clinico** giorno della partenza su TUTTI
- **permanenza** dalla nascita o almeno da 28gg in azienda senza casi di LSD nel raggio di 20km e nei 3 mesi precedenti, e nel caso di focolai precedenti (in zone parte I) → abbattimento e distruzione di tutti i capi sensibili delle az. infette in zona con vaccinazione e rivaccinazione nei tre mesi precedenti
- procedura di **incanalamento** sotto controllo ufficiale



**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016**  
**articolo 6**

**condizioni particolari** per la spedizione in deroga di animali vivi

**DA aziende in parte II → VERSO aziende dello stesso SM in parte II**

-**vaccinati** da almeno 28gg, e ancora nel periodo di immunità e vaccinazione nell'az. di origine da almeno 28gg (anche immunità materna)

or

-**PER MACELLAZIONE D'EMERGENZA** anche **NON vaccinati** (se non ci sono restrizioni per LSD nell'azienda di origine)

or

- **PER MACELLAZIONE IMMEDIATA/VITA** animali fino a **6 mesi** di età **NON vaccinati** ma **figli di madri vaccinate** + tutti i capi dell'az. da almeno 28gg dal parto



**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016**  
**articolo 6 bis**

**condizioni particolari** per la spedizione in deroga di animali vivi

**DA aziende parte I VERSO aree stesso SM in parte I o parte II**

- **vaccinati** da almeno 28 gg e ancora nel periodo di immunità e vaccinazione nell'az. di origine da almeno 28gg (anche immunità materna)
- **PER MACELLAZIONE D'EMERGENZA** anche **NON vaccinati** (se non ci sono restrizioni per LSD nell'azienda di origine)
- **PER MACELLAZIONE IMMEDIATA/VITA** animali fino a **6 mesi** di età **NON vaccinati ma figli di madri vaccinate** + tutti i capi dell'az. da almeno 28gg dal parto
- **PER MACELLAZIONE IMMEDIATA** per animali con ingresso in azienda (tutti vaccinati da almeno 28 gg) da meno 3 mesi prima da altro SM o Paese terzo o da zona free LSD




**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016**  
**articolo 6 bis**

***AGGIORNAMENTO MAGGIO 2018 (dec. di esecuzione 2018/744)***

**condizioni particolari** per la spedizione in deroga di animali vivi  
**DA** aziende **parte I VERSO** aree stesso SM in **parte I (VITA O MACELLO)**

- **vaccinazione completata** da almeno 28 gg in tutte le aree in parte I;
- **transito** in parte II → procedura di incanalamento (cfr. art. 12)



**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016**  
**artt. 7/8/9/10**

deroghe/condizioni speciali al divieto di spedizione di materiale seminale **DA parti I e II**  
**VERSO parti I e II/parte II stesso o altri SM**

- sperma, ovuli, embrioni
- SOA non trasformati
- cuoi pelli non trattati e per consumo umano
- colostro latte prodotti caseari per alimentazione animale

donatori vaccinati e/o rivaccinati – 60 giorni almeno (tempi diversi in base alla data di spedizione e test supplementari)

controlli clinici pre-raccolta

test PCR in occasione della raccolta

adeguate garanzie da valutazione del rischio

presenza o meno di restrizioni per LSD


trattamenti ai sensi del reg. 1069

trattamenti distruzione virus

invii verso impianti riconosciuti

con procedure canalizzate/attestazioni...






**Dec. di esecuzione (UE) n 2016/2008 15 novembre 2016**  
**artt. 11 e 12**

**prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione da parte II**

attestazioni di pulizia e disinfezione dei mezzi per inattivazione LSD fornite e verificate dall'autorità competente

**procedure di incanalamento**


veicoli autorizzati e sigillati dal veterinario ufficiale, trasporti diretti e sotto controllo ufficiale, trattamento di protezione dai vettori in caso di sosta in zona parte II, itinerari autorizzati, notifica di arrivo, operazioni di pulizia e disinfezione dopo lo scarico, predisposizione accordi per eventuali emergenze (avarie, incidenti, azioni fraudolente)



## Dispositivo di applicazione della Dec. 2016/2008 prot. 27370 del 30 novembre 2016

L'applicazione di tali deroghe la Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/2008 prevede in taluni casi una *valutazione del rischio* soddisfacente sulle misure di contrasto alla diffusione della malattia, approvata dalle Autorità competenti del Paese di transito e di destinazione e in altri casi misure di canalizzazione necessariamente condivise e che non sussistono accordi in tal senso tra l'Italia e i Paesi interessati dalla medesima decisione;

L'articolo 269 del Regolamento (UE) n. 429/2016 recante "Misure supplementari o più rigorose adottate dagli Stati Membri";



**Dispositivo di applicazione della Dec. 2016/2008  
prot. 27370 del 30 novembre 2016**

applicazione di talune deroghe al divieto di spedizione dai Paesi interessati dai divieti

valutazione del rischio per l'applicazione delle deroghe e previsione di adeguate misure di contrasto alla diffusione e in taluni casi di misure di canalizzazione **condivise** con i Paesi speditori e di transito

rafforzamento dei controlli a destino



# Rafforzamento dei controlli sugli animali sensibili

divieti e prescrizioni generali:

- **divieto** di introduzione e transito sul territorio nazionale di animali vivi provenienti da aziende situate in aree elencate in **parte II**
- **obbligo di macellazione** entro 24 ore dall'arrivo dei capi da macello, provenienti da aziende site in aree elencate in **parte I** o da SM confinanti con Paesi infetti
- **divieto** di introduzione sul territorio nazionale di sperma, ovuli, embrioni, s.o.a., pelli e cuoi non trattati

## Rafforzamento dei controlli sugli animali sensibili

controlli sulle partite di animali sensibili da allevamento e ingrasso:

- **notifica dell'operatore di destinazione con 48h di anticipo** per le provenienze da aree in parte I nonché da SM confinanti con i paesi infetti;
- **controlli a sondaggio e vincolo sanitario** c/o luoghi di prima destinazione e quarantena di 10 giorni, per le provenienze da aree in parte I - **divieto di movimentazione ed esami clinici il 1°, 5° e 10° giorno**;

**Durante il periodo di quarantena di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le misure di biosicurezza, previste dalla normativa vigente, ivi comprese la protezione degli animali attraverso l'uso di insetto repellenti applicati sugli stessi e di insetticidi aspersi nell'ambiente di stabulazione.**

## Esami clinici e di laboratorio

per provenienze da SM confinanti con i Paesi infetti → controlli a sondaggio c/o luoghi di prima destinazione e quarantena di 10gg, con esami clinici e test PCR il giorno dell'arrivo, ripetuti al 7° giorno per individuare le forme di incubazione (provette EDTA);

per i test PCR modalità di campionamento per rilevare prevalenza del 5% con il 95% di confidenza

**Durante il periodo di quarantena si applicano le misure di biosicurezza, previste dalla normativa vigente, ivi comprese la protezione degli animali attraverso l'uso di insetto repellenti applicati sugli stessi e di insetticidi aspersi nell'ambiente di stabulazione.**

# Positività PCR

**In caso di esito positivo al test in 1<sup>^</sup> o 7<sup>^</sup> giornata, si applicano le disposizioni di cui alla nota DGSAF prot. 19287 del 10 agosto 2016 :**

- misure restrittive
- notifica sospetto SIMAN
- abbattimento e distruzione positivi
- campionamento dei restanti capi di tutta la partita (PCR) :
  - se positivi FOCOLAIO
  - se negativi ripetizione PCR 7<sup>°</sup>gg

# Grazie dell'attenzione

